



# COMUNE DI BAGNARIA

PROVINCIA DI PAVIA

## CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.41 DEL 28/12/2022

**OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BAGNARIA, BRALLO DI PREGOLA, MENCONICO, SANTA MARGHERITA DI STAFFORA E VARZI.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **venti** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

| Cognome e Nome                            | Presente |
|-------------------------------------------|----------|
| 1. Franza Mattia - Presidente             | Sì       |
| 2. Tambornini Dino - Vice Sindaco         | Giust.   |
| 3. Fascioli Claudio - Consigliere         | Sì       |
| 4. Contento Stefano - Consigliere         | Sì       |
| 5. Gramigna Paolo - Consigliere           | Giust.   |
| 6. Gamondi Carlo Pio Pietro - Consigliere | Sì       |
| 7. Tagliani Barbara - Consigliere         | Sì       |
| 8. Gusella Davide - Consigliere           | Sì       |
| 9. Quercioli Maria Luisa - Consigliere    | Sì       |
| 10. Volpe Daniele - Consigliere           | Sì       |
| 11. Pilastro Sara - Consigliere           | Sì       |
| Totale Presenti:                          | 9        |
| Totale Assenti:                           | 2        |

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Sandro Sciamanna** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che, in conformità al Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità telematica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del n. 20 del 31/05/2022, hanno partecipato in videoconferenza i Consiglieri Gusella, Pilastro, Quercioli, Tagliani e Volpe.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Franza Mattia** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BAGNARIA, BRALLO DI PREGOLA, MENCONICO, SANTA MARGHERITA DI STAFFORA E VARZI.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che i Comuni di Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Santa Margherita di Staffora e Varzi intendono convenzionarsi per svolgere in forma associata le funzioni relative all'Ufficio di Segreteria;

Considerato pertanto che:

- l'art. 10, del DPR n. 465/1997 e s. m. i. e l'art. 98, c. 3, del D. Lgs n. 267/2000, prevedono la possibilità che i Comuni possano stipulare fra loro apposite convenzioni per l'Ufficio di Segreteria comunale
- Il citato art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del Servizio di Segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, prevede la possibilità che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposita convenzione al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

Visto lo schema di convenzione che si compone di numero 13 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, contenente le modalità di espletamento del servizio associato di segretario comunale;

Ritenuto pertanto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, procedere ad approvare la convenzione in oggetto;

Visto l'art. 42, comma 2, m lettera c) del D.lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 del DPR 465/1997;

Visto l'art. 98 del D. lgs n. 267/2000;

Visto il CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali;

Considerate l'opportunità e l'urgenza di provvedere al fine di garantire il buon andamento delle amministrazioni interessate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico – amministrativa espressa dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49, comma 2 ed ai sensi dell'art. 147 bis, del D. Lgs 267/2000;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 42, comma 1 ed ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli unanimi, espressi ai sensi di legge;

### **D E L I B E R A**

1. Di approvare le suesposte premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
2. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, la convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Segreteria tra i comuni di Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico e Santa Margherita di Staffora che si compone di n° 13 articoli, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che la convenzione entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e fino alla data del 31/12/2024;
4. di dare atto che il Comune di Varzi assume la veste di Comune capo convenzione.
5. di dare atto che le spese derivanti dalla presente convenzione saranno previste nel Bilancio di previsione 2023/2025;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla già Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma Segretari territorialmente competente presso la Prefettura di Milano per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza.

Successivamente, vista l'urgenza di precedere in merito

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi di legge

### **D E L I B E R A**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
Mattia Franza

---

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Dott. Sandro Sciamanna

---

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI BAGNARIA, BRALLO DI PREGOLA, MENCONICO, SANTA MARGERITA DI STAFFORA E VARZI**

L'anno duemilaventi....., addì ....., del mese di ....., nella sede municipale sita in....., n. ....

TRA

Il Comune di Varzi, con sede in Piazza Umberto I, n. 1, P.I. 86003550182, rappresentato dal Sindaco pro tempore che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n..... del .....;

E

Comune di Bagnaria, con sede in via IV Novembre, n. 6, P.I. 01475040182, rappresentato dal Sindaco pro tempore che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n..... del .....

E

Il Comune di Brallo di Pregola con sede in Piazza Municipio. n. 4, P.I. 00669350183, rappresentato dal Sindaco pro tempore, che agisce in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n..... del .....;

E

Il Comune di Menconico, con sede in Via Capoluogo, n. 21, P.I. 01240140184, rappresentato dal Sindaco pro tempore che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n..... del .....;

E

Il Comune di Santa Margherita di Staffora, con sede in Frazione Casanova Destra, n. 1, P.I. 01502240185, rappresentato dal Sindaco pro tempore che agisce in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n..... del .....;

**PREMESSO CHE**

- Le Amministrazioni Comunali di Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico e Santa Margherita di Staffora, intendono avvalersi della facoltà prevista dall'art. 10, del DPR n. 465/1997 e s. m. i. e dall'art. 98, c. 3 del D. Lgs n. 267/2000, di stipulare una convenzione per le funzioni di segretario comunale;
- Il citato art. 10, comma 2, del DPR n. 465/1997, precisa che le convenzioni devono stabilire le modalità di espletamento del servizio di segreteria, individuare il Sindaco competente alla nomina e revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di ciascuno dei comuni firmatari della convenzione e i reciproci obblighi e garanzie;

Visto l'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche, che prevede la possibilità che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposita convenzione al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto e finalità**

1. I Comuni di Varzi, Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico, Santa Margherita di Staffora intendono svolgere in forma associata il servizio e le funzioni di segretario comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, c. 3 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 10 D.P.R. 04.12.1997 N. 465, come successivamente modificati ed integrati.

**Art. 2 – Comune capo convenzione**

1. Il Comune di Varzi assume la veste di capo convenzione in applicazione a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 21.10.2020, art. 2, comma 2 e dalla circolare attuativa prot. n. 14449 del 1° dicembre 2020.

**Art. 3 – Competenze comune capo convenzione**

1. Al Sindaco dell'Ente capo convenzione compete:
  - la nomina e la revoca del segretario comunale, ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. n. 267/2000, previa intesa con i Sindaci degli altri comuni.
  - revoca è ammessa nei soli casi previsti dalla legge.
2. in merito alla procedura di nomina del segretario titolare saranno utilizzate le disposizioni indicate nelle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 adottate dal Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali.
3. Tutte le decisioni inerenti la posizione giuridica e funzionale del Segretario Comunale verranno prese con atto formale del Sindaco capo convenzione, previo accordo con i Sindaci degli altri Comuni.
4. È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al Segretario Titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

**Art. 4 – Organizzazione del servizio**

1. il Segretario titolare della segreteria convenzionata assicurerà la presenza in servizio e organizzerà il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, garantendo un'equa distribuzione della presenza in ciascun Comune, da concordare con i Sindaci dei Comuni stessi e comunque in misura direttamente proporzionale alle percentuali di riparto della spesa di cui al successivo articolo 9.
2. Le prestazioni lavorative del Segretario saranno articolate su cinque giorni la settimana e le ore lavorative sono ripartite tra i Comuni come segue:
  - Comune di Varzi ore 18 la settimana;
  - Comune di Bagnaria ore 3 la settimana;

Comune di Brallo di Pregola 5 ore la settimana;  
Comune di Menconico 5 ore la settimana;  
Comune di Santa Margherita di Staffora ore 5 la settimana.

#### **Art. 5 – Sostituzione del Segretario**

In caso di assenza o impedimento la sostituzione del Segretario, in base alla normativa vigente, sarà effettuata da un solo Segretario Comunale per gli Enti convenzionati. La presenza del Segretario supplente presso gli Enti sarà organizzata in modo flessibile a seconda delle esigenze che si presentino.

Qualora uno dei comuni convenzionati disponga in organico della figura del Vice segretario, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, i comuni stessi possono avvalersi della sua opera in sostituzione del titolare assente o impedito nei modi e nei termini di legge;

#### **Art. 6 – Stato giuridico e trattamento economico del Segretario Comunale**

1. Lo stato giuridico e lo stato economico del Segretario Comunale sono regolati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.
2. Spetta al Segretario comunale, oltre alla normale retribuzione, ai sensi dell'art. 45 del C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16 maggio 2001, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art. 37 comma 1 lettere da a) ad e) in godimento.
3. Al segretario comunale spettano il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi dall'una all'altra amministrazione convenzionata in conformità a quanto stabilito nel decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17 maggio 2011.
4. Spettano inoltre al Segretario Comunale le somme relative ai diritti di rogito nonché il rimborso degli oneri relativi alla corresponsione della indennità di missione, alla partecipazione a corsi, convegni e seminari.

#### **Art. 7 – Forme di consultazione**

1. Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, da tenersi fra i rispettivi Sindaci, che operano in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
2. Il Comune capo convenzione si impegna a garantire agli altri Comuni tutte le informazioni necessarie al controllo del servizio. Ogni segnalazione concernente il servizio da effettuarsi al Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia dovrà essere preventivamente concordata con i Sindaci degli Enti convenzionati.

### **Art. 8 – Durata, effetti e cause di scioglimento**

1. La durata della presente convenzione è stabilita dalla data di sottoscrizione della stessa e fino alla data del 31/12/2024. Prima della scadenza potrà essere rinnovata per un uguale periodo o per un periodo da concordare;
2. La presente convenzione può essere risolta:
  - a) per risoluzione consensuale mediante conformi provvedimenti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali;
  - b) per recesso unilaterale di una delle Amministrazioni Comunali convenzionate, da adottare con deliberazione consiliare che produrrà i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla data di esecutività della delibera medesima.
3. Dei provvedimenti di costituzione e scioglimento viene data immediata e tempestiva comunicazione al Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia per i conseguenziali provvedimenti.
4. Lo scioglimento della convenzione non determina cessazione dalla carica del Segretario Comunale.
5. Dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, della convenzione, il Segretario titolare della sede convenzionata diverrà automaticamente titolare della sede di Segreteria di Varzi

### **Art. 9 – Rapporti economici**

1. Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato faranno carico per il 50% al Comune di Varzi, per 8,33% al Comune di Bagnaria, per il 13,89% al Comune di Brallo di Pregola, per il 13,89% al Comune di Menconico e per il 13,89 % al Comune di Santa Margherita di Staffora.
2. Tali spese saranno anticipate e corrisposte dal Comune capo convenzione. I Comuni convenzionati rimborseranno al Comune capo convenzione la parte di spese a proprio carico entro il 27 di ogni mese. L'Ufficio Ragioneria del Comune capo convenzione comunicherà ai Comuni di Bagnaria, Brallo di Pregola, Menconico e Santa Margherita di Staffora la somma da rimborsare mensilmente, nonché, entro il 31 marzo di ogni anno, le somme eventualmente dovute a congruaggio dell'anno precedente sulla scorta di apposito rendiconto.
3. La quota a carico dei Comuni di Bagnaria, di Brallo di Pregola, Menconico e Santa Margherita relativa al rimborso delle spese di viaggio verrà anticipata dal Comune capo convenzione trimestralmente sulla base della documentazione presentata dal Segretario e rendicontata ai comuni aderenti.
4. Le somme spettanti al Segretario Comunale per diritti di rogito, indennità di missione, e trasferte saranno corrisposti direttamente dal Comune interessato.
5. Gli oneri relativi alla partecipazione a corsi, convegni, seminari a cui il Segretario partecipa per l'arricchimento della propria professionalità, saranno anch'essi ripartiti tra i Comuni partecipanti in base alla quota di partecipazione di ognuno.
6. Qualora siano conferite al Segretario comunale altre funzioni oltre a quelle previste dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ovvero eventuali

maggiorazioni della retribuzione di posizione così come previsto dall'art. 41, commi 4 e 5 del CCNL 16/05/2001, il relativo onere sarà a carico dei Comuni della convenzione.

#### **ART.10 – Classe della convenzione**

1. La presente convenzione è classificata in classe III<sup>^</sup>, (popolazione compresa dai 3000 ai 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

#### **ART. 11 – Registrazione**

1. La presente convenzione sarà inserita nel repertorio e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

#### **ART. 12 – Modifiche**

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli Comunali degli enti convenzionati.

#### **ART. 13 – Norme finali**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione sarà inviata, in copia autentica, al Ministero dell'Interno – Ufficio per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali Sezione Regionale della Lombardia per i conseguenziali provvedimenti.